

Allegato "A" al N. 7.006 di Raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "GLI AMICI
DELL'ALBERO - APS"

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo di associati previsto dalla legge, quale Ente del Terzo Settore, un'associazione denominata "GLI AMICI DELL'ALBERO - APS" (di seguito indicata solo "Associazione"), in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito indicato anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS"). L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

L'Associazione ha sede in San Giovanni Rotondo, Via Matteo Fiore n. 26. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Finalità e attività

Art. 2. L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 3. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo

	di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-	
	ciale, svolgendo in via principale in favore dei propri asso-	
	ciati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di	
	interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Set-	
	tore: organizzazione e gestione di attività culturali, arti-	
	stiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,	
	anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui allo stesso articolo 5 del CTS.	
	Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi svolgendo in	
	particolare le seguenti attività:	
	a) produzione di opere e creazioni utilizzando materiali di	
	scarto e di origine naturale e dando un'impronta eco-solidale	
	all'attività svolta;	
	b) produzione di prodotti di enogastronomia, erboristici ed	
	olistici in linea con la Tradizione Locale;	
	c) organizzazione ed allestimento di qualsiasi tipo di evento	
	e/o festa che permetta all'Associazione di promuovere le tra-	
	dizioni culturali locali;	
	d) organizzazione di laboratori per la promozione e la divul-	
	gazione di tecniche tradizionali di lavoro artistico ed arti-	
	giano;	
	e) partecipazione a fiere, mercati ed eventi di qualsiasi tipo	
	ed in qualsiasi luogo, che permettano di dare visibilità e	
	raccogliere fondi anche mediante la promozione dei propri ma-	

nufatti;

f) organizzazione di viaggi con finalità di promuovere nel mondo le tradizioni locali ed impararne nuove come percorso di sperimentazione e contaminazione culturale.

Art. 5. Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale; tali attività secondarie e strumentali consistono in attività di laboratorio, consulenza e accompagnamento alla progettazione di attività di animazione territoriale volte alla coesione sociale, al rafforzamento comunitario e più in generale alla promozione della pratica dell'abitare collaborativo nonché in eventuali altre attività che saranno individuate dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Associati

Art. 7. Possono diventare associati dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione dell'associato è annotata nel libro degli associati.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante associato entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri degli associati

Art. 10. Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e le iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente

concordate. Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di associato

Art. 11. La qualità di associato si perde:

a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) dietro presentazione scritta di dimissioni, con conseguente decorrenza immediata e fermo restando l'obbligo al pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) per esclusione, a carico di coloro che si rendano colpevoli di atti di indisciplina e/o di comportamenti scorretti ripetuti, costituenti violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni oppure di coloro che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata. L'esclusione, con conseguente perdita della qualità di associato, è delibe-

rata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso ha 60 (sessanta) di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea, che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro

rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. Gli associati che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Gli associati volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono essere riconosciute in qualità di sostenitori dell'Associazione tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto ed al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei

lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea degli associati (o Assemblea)

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati e ciascuno di questi ha diritto a un voto, se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: a) almeno una volta all'anno; b) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio; c) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo; d) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni pri-

	ma del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata	
	a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, op-	
	pure a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi	
	tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta rice-	
	zione della convocazione. L'avviso di convocazione deve conte-	
	nere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del	
	giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea so-	
	no convocati tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi	
	in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.	
	Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:	
	a) discute ed approva il bilancio;	
	b) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;	
	c) definisce il programma generale annuale di attività;	
	d) procede all'elezione ed alla revoca dei consiglieri, deter-	
	minandone previamente il numero dei componenti;	
	e) procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei compo-	
	nenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il	
	numero dei componenti;	
	f) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti;	
	g) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori as-	
	sembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal	
	Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;	
	h) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi so-	
	ciali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	

	i) ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita	
	della qualità di associato nei casi a), b) e c) di cui	
	all'art. 11 del presente statuto;	
	l) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento	
	di esclusione emanato dal Consiglio Direttivo;	
	m) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello sta-	
	tuto;	
	n) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione dell'Associazione;	
	o) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine	
	del Giorno;	
	p) delibera su ogni altro oggetto attribuito alla sua compe-	
	tenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.	
	Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita in prima convo-	
	cazione con la presenza di almeno la metà degli associati,	
	presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad al-	
	tro associato anche in calce all'avviso di convocazione; men-	
	tre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa	
	qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio o per de-	
	lega scritta, da conferirsi a chi e come sopra. Ciascun asso-	
	ciato può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.	
	È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di tele-	
	comunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza	
	o in via elettronica, purché sia possibile verificare	
	l'identità dell'associato che partecipa e vota.	

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche

associate ovvero indicate dagli enti associati tra i propri associati. Non può essere eletto consigliere e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato, anche per le vie telefoniche, con sole 24 (venti-

	quattro) ore di preavviso.	
	Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza	
	dei consiglieri.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le vo-	
	tazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine o comunque ri-	
	guardanti le persone.	
	Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione dell'Associazione e pone in essere ogni at-	
	to esecutivo necessario per la realizzazione del programma di	
	attività che non sia riservato per legge o per statuto alla	
	competenza dell'Assemblea degli associati. Nello specifico il	
	Consiglio Direttivo:	
	a) elegge tra i propri componenti il presidente;	
	b) elegge tra i propri componenti il vice presidente;	
	c) elegge il tesoriere ed il segretario;	
	d) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria ammini-	
	strazione;	
	e) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;	
	f) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di	
	attività;	
	g) individua le attività diverse da quelle d'interesse genera-	
	le esperibili dall'Associazione;	
	h) predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presen-	
	ta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;	
	i) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il	

	bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;	
	l) conferisce procure generali e speciali;	
	m) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;	
	n) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;	
	o) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati;	
	p) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;	
	q) delibera in ordine alla perdita dello status di socio.	
	Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surrogata attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché tale graduatoria fosse esaurita, ovvero inesistente, il Consiglio Direttivo indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.	
	In ogni caso, i nuovi Consiglieri eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.	
	<u>Il Presidente</u>	
	Art. 26. Il Presidente: - è il legale rappresentante dell'Associazione; - ha l'uso della firma sociale; - dura in	

	carica quanto il Consiglio Direttivo; - è autorizzato a ri-	
	scuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a ri-	
	lasciarne quietanza; - può delegare parte dei suoi poteri ad	
	altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.	
	In casi di oggettiva necessità il Presidente può adottare	
	provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Con-	
	siglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati	
	motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi rispon-	
	de personalmente il Presidente.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue man-	
	sioni sono esercitate dal Vice Presidente.	
	<u>Il Tesoriere</u>	
	Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare	
	i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base del-	
	le determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.	
	Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche	
	e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estin-	
	guere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare	
	prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire	
	ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli	
	dagli organi statutari.	
	Il Tesoriere ha firma libera e disgiunta dal Presidente del	
	Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene	
	definito dal Consiglio Direttivo.	
	<u>Il Segretario</u>	

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea degli associati, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli associati.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in con-

formità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea degli associati elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs n. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea degli associati può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;

	d) rimborsi derivanti da convenzioni;	
	e) rendite patrimoniali;	
	f) attività di raccolta fondi;	
	g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;	
	h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.	
	Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.	
	Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:	
	a) beni immobili e mobili;	
	b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;	
	c) donazioni, lasciti o successioni;	
	d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.	
	Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà	

dell'Associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro degli associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso profes-

sionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017), gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2, dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra gli associati ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riser-

ve agli associati.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al CTS ed alle loro eventuali successive modifiche e integrazioni.

Visto per accettazione e conferma nonché per inserzione e deposito.

San Giovanni Rotondo, Corso Nazionale n. 115, nove febbraio duemilaventidue.

Firmati: RICCIARDI Giuseppe - DRAGANO Saverio - TAMBURRANO Gianfranco - FINI Mario Pio - Dario SPANO - LOFFREDO Donato - LALLA Giuseppe Pio - Antonio RIZZO CORALLO notaio.